Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 647 del 13/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi dell'Aquila, con nota del 5 novembre 2026, prot. ASST n. 82690, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Alessia Loda, medico iscritto alla scuola di specializzazione in dermatologia per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Dermatologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in dermatologia dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Alessia Loda presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso

un’azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Dermatologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Alessia Loda la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi dell’Aquila per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in dermatologia;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi dell’Aquila la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Alessia Loda di attività formativa professionalizzante presso la SC Dermatologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in dermatologia del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchinali
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DISCAB Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA
TRA

l'Università degli studi dell'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi di L'Aquila Prof.ssa Mariagrazia Perilli nata a Leonessa il 12/09/1962, domiciliata per il presente atto presso la sede legale del l'Università, e autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05/07/2012

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII (d'ora in poi denominata "ASST") con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, cap 24127, C.F 04114370168, rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- con D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI è stata disciplinata la Formazione dei medici specialisti;
- con Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 è stato effettuato il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- con DI 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- con DI 10 marzo 2023, n. 138 sono state apportate modifiche al richiamato il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
- il richiamato DI 13 giugno 2017 n. 402, all'allegato 1, prevede che la Scuola possa avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito per semplicità denominata Università, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale per la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, d'ora in avanti denominata ASST ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi dell'Aquila, d'ora in avanti denominata Università;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nella seduta del 29-30 Ottobre 2026, ha deliberato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di attività formativa extra rete

formativa della specializzanda **Dott.ssa Alessia Loda** presso l'ASST Papa Giovvanni XXIII di Bergamo al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico pratico con particolare riferimento a Dermatosi bollose e immunomediate;

- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università che, nella seduta del 10/11/2026, ha approvato la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto
L'ASST si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività di formazione specialistica:
la Dott.ssa **Alessia Loda** regolarmente iscritto alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia diretta dalla Prof.ssa Maria Esposito al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- **Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire (a cura della Scuola di Specializzazione):** acquisizione di competenze nella diagnosi e nel trattamento delle principali dermatosi bollose autoimmuni, con approfondimento dell'iter diagnostico clinico, istopatologico e immunopatologico e delle principali strategie terapeutiche. Acquisizione di competenze nella gestione dei pazienti fragili affetti da pemfigoide bolloso, con particolare riferimento all'utilizzo di dupilumab e alla partecipazione a un progetto di ricerca clinica relativo al suo impiego in tale popolazione. Acquisizione di competenze nell'ambito della chirurgia dermatologica, con particolare riferimento a biopsie cutanee, exeresi di lesioni, gestione delle ferite chirurgiche e follow-up postoperatorio.
- **Piano delle attività formative del periodo di formazione (a cura della Scuola di Specializzazione):** partecipazione alle attività ambulatoriali e chirurgiche della struttura, con particolare riferimento all'ambulatorio dedicato alle dermatosi bollose e alle attività di chirurgia dermatologica, inclusi iter diagnostico-terapeutico, procedure diagnostiche e chirurgiche, medicazioni e follow-up. Partecipazione alle attività connesse al progetto di ricerca clinica sull'impiego di dupilumab nei pazienti fragili con pemfigoide bolloso.
- **Denominazione e sede della struttura ove il medico in formazione specialistica svolgerà attività di formazione specialistica:** SC Dermatologia, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
- **Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative (a carico del direttore della SC Dermatologia):** le attività formative saranno supervisionate da professionisti esperti, mediante affiancamento nelle attività cliniche e chirurgiche, osservazione diretta, feedback periodici e discussione dei casi clinici.

L'attività formativa non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa
Il periodo di attività formativa si svolge per la durata complessiva continuativa di **mesi 11** che decorrerà dalla data della stipula della presente convenzione.
In osservanza al disposto del richiamato DI 13 giugno 2017 n. 402 richiamato nelle premesse il medico in formazione specialistica non può svolgere attività formativa in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.
A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, Il direttore della SC Dermatologia rilascerà al Direttore del Dipartimento dell'Università, la certificazione dell'attività formativa svolta da medico in formazione. La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà ad inoltrare detta certificazione al Direttore

della Scuola di Specializzazione ed al Responsabile della Segreteria Scuole di Specializzazione dell'Università.

Art. 4 – Luoghi e tempi
L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della Struttura indicata all'art. 2 della presente convenzione.
L'ASST dichiara che la SC Dermatologia fa parte della rete formativa di altro Ateneo, e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

Art. 5 – Tutor aziendale
Il periodo di attività formativa si svolge sotto la guida del dott. Paolo Sena, Direttore della SC Dermatologia, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, indicato come tutor dall'ASST.
L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso l'ASST è affidato al tutor, il quale provvede, nel corso dell'attività formativa, a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università la frequenza del medico in formazione specialistica nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Art. 6 – Obblighi del medico in formazione specialistica
Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.
Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 – Tutela assicurativa
L'ASST risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali del medico in formazione specialistica che svolge attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione.
Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/99 ed ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 07/11/2012 n. 13 e s.m.i. – Artt. 2 e 6, c. 4.

Art. 8 - Prevenzione e Sicurezza
Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.
Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.
L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.
L'ASST si farà carico:
- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome del 17.4.2025, rep atti n. 59/CSR.
L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17.4.2025.
Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:
l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.
Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.

Art. 9 – Mensa e uniformi di servizio
L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy
Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.
L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.
Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 11 – Registrazione e norma finale

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17.06.2014 - Autorizzazioni: n. 8699/2011 e n. 23959/2022.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
la Direttrice del Dipartimento DISCAB
prof. ssa Mariagrazia Perilli

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 644/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/11/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni
